Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Settore Istruzione, Cultura ed Attività Produttive
Servizio Attività Economiche e Produttive
Telefono 011-9263288 Fax 011-9278171 C.F.-P.IVA: 01126920014
Piazza Martiri della Libertà n. 1 – C.A.P. 10077
www.comune.sanmauriziocanavese.to.it
e-mail: commercio@comune.sanmauriziocanavese.to.it

Prot.n. 5811

AVVISO PUBBLICO PER CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE ED ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE CULTURALE DI CUI ALL'ART. 5, PRIMO COMMA LETT. D) E I) DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.) PERIODO: ANNI 2025 E 2026

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'Amministrazione Comunale intende assegnare in convenzione, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), lo svolgimento di attività di interesse culturale per il biennio 2025-2026, nell'ambito della disponibilità economica fissata dal bilancio preventivo dei due esercizi finanziari. Il comma I del predetto art. 56 D.Lgs. 117/2017 consente infatti alle Amministrazioni Pubbliche di "*sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato*" ed il comma II del medesimo articolo prevede che "*le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate*".
La medesima norma prevede che "*l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime*" e che "*le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari*".
L'Amministrazione Comunale ritiene opportuno promuovere e diffondere le attività culturali quali strumento di crescita e integrazione sociale, riscoperta e valorizzazione del territorio.

In particolare, intende promuovere:
- lo studio e la valorizzazione della storia, della cultura, del patrimonio e delle tradizioni popolari della realtà territoriale locale;
- la diffusione della cultura artistica, letteraria, teatrale, musicale, cinematografica, audiovisiva e delle arti performative;
- la diffusione della cultura intesa nel senso più lato (convegni, dibattiti, conferenze,rassegne, spettacoli, mostre ecc.).
Gli obiettivi perseguiti sono:
- concorrere allo sviluppo del sistema culturale ed artistico del territorio, favorendo la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, l'interazione della filiera artistica culturale ed educativa;
- promuovere la diffusione della cultura in tutti i sensi in cui si esprime in una visione di crescita del territorio;
- sostenere la capacità dei soggetti e delle strutture del sistema artistico e culturale di operare in rete;
- sostenere iniziative culturali che possano anche favorire lo sviluppo economico del territorio.
L'Amministrazione Comunale, pertanto, ai sensi degli artt. 3 e 7 dello Statuto del Comune di San Maurizio Canavese e all'insegna di una più ampia partecipazione delle cittadine e dei cittadini e della trasparenza amministrativa, apre una **selezione valutativa per individuare soggetti del Terzo Settore con i quali stipulare, nell'ambito della disponibilità di bilancio, convenzioni per lo svolgimento di attività culturali, della durata di anni 2 (due), per il biennio 2025–2026, indicativamente da aprile 2025 al 31 dicembre 2026, rinnovabili con atto espresso per ulteriori anni 2 (due) a fronte di motivazioni legate al buon esito delle attività svolte, afferenti alle seguenti aree tematiche di intervento:**
1. MUSICA
2. ARTI PERFORMATIVE
3. PROMOZIONE LETTERARIA
4. ARTI VISIVE, ARTI CINEMATOGRAFICHE, ARTI TEATRALI
5. ANIMAZIONE VARIA (a titolo esemplificativo: iniziative di valorizzazione di carattere folcloristico, gastronomico o naturalistico)
La presente procedura si svolge nel rispetto di criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
Con il presente avviso si rendono noti: i termini, le modalità di presentazione dei progetti, le procedure, i criteri valutativi e lo schema di convenzione.

Art. 2 - Destinatari dell'avviso pubblico

Le domande devono essere presentate, pena l'esclusione, in forma singola o in partnernariato:
da Enti del Terzo Settore (ETS) ovvero Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa, con iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) alla data di scadenza del presente avviso pubblico.
Il requisito dell'iscrizione, pena l'esclusione, dovrà perdurare, nei confronti di tutti i soggetti attuatori (ente proponente e partner) partecipanti all'iniziativa o progetto, per l'intero periodo di realizzazione. La cancellazione anche di uno solo dei soggetti proponenti dal citato registro potrà comportare l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.
In caso di partenariato, l'ente individuato dai componenti del partenariato quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione comunale e referente unico del progetto.
I partecipanti devono presentare un progetto biennale di attività, corredato da un piano economico/finanziario (entrate e uscite) e curriculum dell'attività svolta nell'ultimo triennio.

I progetti non dovranno comportare costi complessivi di realizzazione, a carico dell'Amministrazione Comunale, superiori all'importo di € 40.000,00 per l'intero biennio**.**
Per l'anno 2025 il progetto dovrà contenere esplicita indicazione delle attività che verranno realizzate e un dettagliato piano economico/finanziario; per l'anno successivo (2026) il progetto di massima e il costo generale delle attività, previsto per l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

Art. 3 - Requisiti di partecipazione

- Requisiti oggettivi:
E' ammesso alla procedura chi presenta un progetto in conformità al presente avviso; si definisce progetto o la singola iniziativa/evento o la presentazione coordinata di più iniziative/eventi.
– **Requisiti soggettivi:**
Per partecipare alla procedura i soggetti partecipanti devono attestare e dichiarare di essere in possesso alla data di pubblicazione del presente avviso dei seguenti requisiti di ammissibilità:
a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dagli artt. 94-95-96 del d.lgs. 36/2023 applicate analogicamente alla presente procedura comparativa in quanto compatibili;
b) aver svolto nell'ultimo triennio attività relative al tema in oggetto nel territorio comunale di San Maurizio Canavese o Comuni limitrofi;
c) prevedere nel proprio statuto/regolamento come finalità esclusiva o attività principale la realizzazione di attività oggetto del presente avviso.
I soggetti che si presentano in forma associata dovranno comunque possedere i requisiti previsti dall'iscrizione al vigente Registro regionale delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale da almeno sei mesi e/o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), oltre all'esperienza in servizi analoghi.
Ogni soggetto può concorrere singolarmente o come capofila per un solo progetto; può tuttavia concorrere come partner di un solo altro progetto pertinente ad area tematica diversa da quella per cui concorre singolarmente o come capofila.

Art. 4 - Criteri di valutazione dei progetti

Ai fini della valutazione dei progetti presentati e della conseguente formazione delle graduatorie dei progetti ammessi a convenzione, la Commissione tecnica, appositamente nominata, si avvarrà dei criteri di seguito riportati, con i relativi punteggi.
I criteri di valutazione individuati prendono in considerazione un'analisi complessiva della qualità del progetto culturale, della gestione e organizzazione, il grado di complementarietà con gli obiettivi del Comune di San Maurizio Canavese e la collaborazione con altri soggetti.
Per quanto riguarda la valutazione delle proposte progettuali, ciascun commissario assegnerà un coefficiente compreso tra 0 ed 1 a ciascun elemento della proposta progettuale, secondo la seguente **scala di valori**:
1.0 ottimo
0.9 distinto
0.8 molto buono
0.7 buono
0.6 sufficiente
0.5 accettabile
0.4 appena accettabile
0.3 carente
0.2 molto carente
0.1 inadeguato

0.0 non rispondente o non valutabile.
Verrà quindi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari che sarà poi moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico elemento.

CRITERI:

1) Qualità artistica, originalità e incidenza sul territorio (massimo 40 punti):

 qualità e rilevanza artistica dell'attività (0-10)

 elementi di originalità e innovatività rispetto a quanto già sperimentato e proposto sul territorio (0-10)

 ampia accessibilità delle iniziative e presenza di interventi di potenziamento della fruizione (0-8)

 rilevanza socio-culturale ovvero iniziative che offrano un'analisi approfondita ed efficace della realtà storica, culturale e socio-economica locale o contemporanea (0-3)

 interventi di educazione e promozione di contenuti artistici o culturali presso il pubblico con particolare riferimento agli studenti e ai giovani (0-3)

 attinenza con ricorrenze civili, storiche, artistiche o religiose, integrazione con strutture ed attività del sistema culturale locale (0-3)

 qualità del soggetto proponente in termini di esperienze pregresse (0-3)

2) Gestione e qualità progettuale (massimo 25 punti):

 capacità operativa del soggetto e concreta realizzabilità del progetto, articolazione e congruità del bilancio preventivo (0-10)

 sostenibilità dell'attività in relazione alla proporzione tra stanziamento e numero dei fruitori/utenti (0-10)

 piano della comunicazione (0-5)

3) Organizzazione: collaborazione con altri soggetti (partnernariato o sponsorizzazioni), (massimo 20 punti):

 creazione di sistemi di rete, aggregazione di più soggetti e/o collaborazione con altri soggetti (0-20)

4) Complementarietà e sinergia con i programmi e gli obiettivi generali del Comune di San Maurizio Canavese (massimo 15 punti):

 chiarezza degli obiettivi che si intendono raggiungere (0-10)

 specifiche azioni volte all'integrazione delle attività con la programmazione generale del territorio (0-5)

La Commissione tecnica, sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun progetto e tenuto conto delle risorse disponibili, stilerà una graduatoria per il cui l'inserimento è prevista una soglia di sbarramento: non saranno ammessi i progetti che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 60 punti (60/100).

La Commissione stabilirà, in relazione alla disponibilità economica, i progetti ammessi a convenzione.

In caso di rinuncia del soggetto beneficiario si attingerà dalla graduatoria

La Commissione potrà richiedere chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nei progetti presentati, che dovranno essere forniti entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta.

La presente procedura potrà essere conclusa anche in presenza di una sola manifestazione di interesse per area tematica, purché essa provenga da soggetto del Terzo Settore in possesso dei requisiti richiesti e ritenuta congrua da parte dell'Amministrazione. Si precisa che il presente Avviso, nella fase attuale, non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Spese ammissibili e inammissibili

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa e che, in fase di rendicontazione, dovranno risultare effettivamente sostenute, regolarmente documentate e pagate in tempi immediatamente precedenti, o comunque immediatamente susseguenti, alla data di svolgimento dell'iniziativa.
Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:
- l'affitto per l'utilizzo – per i soli scopi dell'iniziativa – di locali, impianti o strutture, calcolati con criterio proporzionale;
- le spese di allestimento (addobbi, scenografie, drappeggi, montaggio/smontaggio ecc.);
- le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- le spese di pubblicità e promozione dell'iniziativa (inserzioni, manifesti, stampa, video,ecc.);
- le spese per i diritti d'autore;
- premi e riconoscimenti;
- compensi per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc.;
- spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici ecc.;
- spese per il coordinamento artistico o culturale dell'iniziativa (direttore artistico, regista, direttore di scena, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.);
- polizza assicurativa;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare.

Sono inoltre ammissibili le seguenti spese:
- spese per il proprio personale, regolarmente documentate, per un importo non superiore al 20% del totale della spesa;
- spese di segreteria (telefono, francobolli, carburante, ecc.), documentate anche solo con autodichiarazione, per un importo non superiore al 5% del totale della spesa;
- spese per l'acquisto di beni durevoli utilizzati per lo svolgimento dell'iniziativa, per un importo non superiore a € 500,00.

Non sono ammissibili le seguenti spese:
- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa considerata di investimento se non strettamente connessa alla realizzazione del progetto.

L'attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative o progetti non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal Soggetto beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore).
Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto, dovranno essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

Art. 6 - Risorse economiche e assegnazione degli importi

L'Amministrazione Comunale eroga un **importo complessivo di € 40.000,00 (IVA inclusa se e in quanto dovuta) per il biennio 2025-2026, ripartito in € 18.000,00 per l'anno 2025 ed € 22.000,00 per l'anno 2026.** In ogni caso la partecipazione dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione del progetto convenzionato non potrà eccedere l'85% delle spese ammissibili e non sarà superiore al disavanzo (differenza tra spese ed entrate) del piano economico presentato.

La quota convenzionale esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che non concederà quindi richieste di autorizzazioni ed altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa per l'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Supporto del Comune e modalità di erogazione dell'importo

L'erogazione dell'importo assegnato per ciascun progetto avverrà a seguito di espressa richiesta scritta del Soggetto beneficiario, secondo le seguenti modalità:
 fino ad un massimo del 70% (oltre IVA se e in quanto dovuta) per l'anno 2025 entro il primo semestre del medesimo anno (ACCONTO), rimanente 30% per l'anno 2025 entro il 31 dicembre del medesimo anno (SALDO);
 fino ad un massimo del 70% (oltre IVA se e in quanto dovuta) per l'anno 2026 entro il primo semestre del medesimo anno (ACCONTO), rimanente 30% per l'anno 2026 entro il 15 gennaio 2027 (SALDO FINALE BIENNIO).
Contestualmente alla richiesta di pagamento del saldo finale, i Soggetti beneficiari, a firma dei propri legali rappresentanti, dovranno produrre:
 una rendicontazione delle spese sostenute pari o superiore all'importo assegnato per l'intero biennio;
 una dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta, corredata da indicatori idonei alla verifica dell'attività, comprensiva di un'autovalutazione dei risultati conseguiti e corredata da rendiconto economico dettagliato con voci in entrata e uscita, suffragato da documenti contabili giustificativi per le entrate e fatture quietanziate per le spese o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 l'indicazione della pagina *web* o *Facebook* dove è stato pubblicato il sostegno del Comune di San Maurizio Canavese assegnato alle iniziativ del progetto (come indicato all'art. 8 del presente Avviso).
Qualora i Soggetti beneficiari non presentassero una rendicontazione delle spese sostenute pari o superiore all'importo assegnato per l'intero biennio, o qualora le somme anticipate dall'Amministrazione Comunale fossero superiori a quanto speso dall'Associazione beneficiaria, ovvero le spese rendicontate non fossero coerenti con le attività svolte, l'Associazione stessa dovrà restituire al Comune di San Maurizio Canavese, entro 30 giorni dalla richiesta, le somme erogate in più ovvero le somme non accettate in sede di verifica amministrativo-contabile.
L'importo sarà inoltre ridotto proporzionalmente qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere:
- la realizzazione parziale dell'iniziativa, eccetto il caso in cui tale realizzazione parziale sia dovuta a maltempo. In tale caso l'Associazione rendiconterà l'erogazione dei cachet applicando le norme dei contratti generali relativi al settore artistico (pagamento dei cachet agli artisti al 50% in caso l'annullamento sia stato deciso prima delle 48 ore dall'evento; tutta la quota artistica nel caso l'annullamento sia deciso entro le 48 ore dall'evento)
- disavanzo (differenza tra spese ed entrate) inferiore di oltre il 20% rispetto a quello del piano economico presentato.
L'importo non sarà liquidato nel caso in cui:
- dal piano economico consuntivo risulti che il totale delle entrate sia superiore alle spese;
- vi sia la mancata realizzazione delle attività sostenute dall'importo assegnato o la realizzazione sia avvenuta in forma sostanzialmente differente dall'ipotesi progettuale.
Per le iniziative a scopo benefico, il disavanzo è considerato al netto del ricavato devoluto al soggetto a favore del quale è stata realizzata l'iniziativa. La devoluzione del ricavato dovrà essere regolarmente documentata, con ricevuta attestante l'effettivo versamento.
Per valorizzare e sostenere le attività dell'Associazione, il Comune si impegna inoltre a:
- garantire la più ampia promozione e partecipazione agli eventi e alle manifestazioni attraverso i propri canali comunicativi;

- affiancare, secondo le modalità concordate, l’associazione nell’attività di comunicazione e promozione;
- fornire locali e/o aree comunali e attrezzatura e strumentazione in dotazione all’Ente, compresi i palchi, utile alla realizzazione delle iniziative, previa regolare richiesta da inoltrare all’ufficio competente almeno 30 giorni prima delle iniziative e previa disponibilità degli stessi. Il ritiro, la riconsegna e la gestione di eventuale strumentazione o attrezzatura concessa, eccetto che per i palchi, sarà a completo carico dell’Associazione assegnataria, secondo le modalità di volta in volta concordate con gli Uffici di competenza.

Art. 8 - Responsabilità e obblighi

L’Associazione beneficiaria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente Avviso, ivi compreso l’uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per le manifestazioni oggetto del progetto e, a tal fine, dovrà presentare le necessarie polizze assicurative.
L’operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
L’Associazione esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l’Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.
Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di sicurezza, SIAE, ENPALS, inquinamento acustico, licenze sanitarie e di quant’altro previsto e richiesto dalla normativa in vigore. In particolare, per quanto riguarda le manifestazioni all’aperto, gli allestimenti dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza e alle normative a tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico del luogo prescelto.
Il concorso dell’Amministrazione Comunale nella realizzazione delle iniziative dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale riguardante l’evento.
A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. “Decreto crescita” convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:
1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
sono tenuti a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

Art. 9 - Adempimenti e vincoli del beneficiario

Il Soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della determina di approvazione delle graduatorie la seguente documentazione:
a. documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari (di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice del Terzo settore) che prenderanno parte alle attività del progetto;
b. in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata, associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che stabilisca i termini del partenariato (con riferimento alle attività gestite da ciascun partner, alle quote di cofinanziamento a carico di ognuno, ai rapporti di natura finanziaria tra gli stessi, ecc.);
c. comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del progetto.
La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere ai soggetti ammessi al finanziamento, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

Art. 10 - Cause di risoluzione, decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.
Il Comune di San Maurizio Canavese si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione, in caso di:
- scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni;
- omessa presentazione della documentazione richiesta nei termini previsti senza giustificato motivo;
- mancata rendicontazione annuale dell'attività svolta e del bilancio comprensivo delle spese sostenute e delle entrate percepite, quando l'omissione si protrae oltre 30 giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa;
- frode dimostrata dall'assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.
L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla convenzione con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 11 - Modalità e termine di presentazione delle domande

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione di cui all'Allegato 1 del presente Avviso.
La domanda, così predisposta, debitamente compilata e integrata in ogni sua parte, datata, firmata e timbrata, dovrà pervenire al protocollo del Comune di San Maurizio Canavese entro le **ore 12.00, di lunedì 05 maggio 2025** o attraverso la PEC: protocollo@pec.comune.sanmauriziocanavese.to.it**.**
Qualora pervenga in forma cartacea, il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a conferma dell'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, dovrà riportare la seguente dicitura all'esterno "CONVENZIONI RELATIVE AD ATTIVITA' CULTURALI PER GLI ANNI 2025-2026. PROGETTO".
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per disguidi postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito delle domande nel termine perentorio stabilito dal presente Avviso. Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo il termine di scadenza oppure consegnate ad un indirizzo diverso.

Art. 12 – Informazioni

Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è pubblicata presso:
a) l'Albo Pretorio online del Comune di San Maurizio Canavese;
b) sul sito Internet del Comune di San Maurizio all'indirizzo
www.comune.sanmauriziocanavese.to.it alla sezione "Bandi di gara".
Per informazioni e/o chiarimenti potrà essere contattata la sottoscritta al n. 011/9263288

Art. 13 - Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di San Maurizio Canavese.
Il Titolare del trattamento è il Comune di San Maurizio Canavese nella persona del legale rappresentante pro tempore, PICAT RE Michelangelo, domiciliato per la carica in San Maurizio Canavese, Piazza Martiri della Libertà n. 1.
Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD, e che il medesimo è raggiungibile ai seguenti recapiti: Telefono 0131-1826681 - E-mail: comune.sanmauriziocanavese@gdpr.nelcomune.it - pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it.
Il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Istruzione, Cultura e Attività Produttive.
Il trattamento dei dati personali dei soggetti che aderiscono al bando, viene effettuato dal Comune di San Maurizio Canavese per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per la partecipazione all'Avviso Pubblico per l'individuazione di Enti del Terzo Settore per la stipula di convenzione per lo svolgimento di attività culturali per il biennio 2025-2026.

Art. 14 - Comunicazione ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.

La comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso pubblico e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione.
Il responsabile del procedimento è individuato nella sottoscritta. Il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal presente avviso pubblico**.**
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni. Il Responsabile adotterà il provvedimento di attribuzione dei contributi e provvederà a comunicare al Soggetto richiedente l'avvenuta assegnazione del beneficio, le modalità e le tempistiche di liquidazione, ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione. La graduatoria degli esiti della valutazione dei progetti sarà pubblicate sul sito del Comune.
Le dichiarazioni presentate dai richiedenti saranno assoggettate ai controlli previsti dall'art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445. La non veridicità delle dichiarazioni comporta, ex art. 75 DPR 28.12.2000, n. 445, la decadenza dal beneficio dell'importo concesso ed ha come conseguenza l'attivazione delle procedure di recupero delle somme eventualmente anticipate, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 71. Qualora vengano accertate dichiarazioni ritenute non veritiere si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 e della normativa vigente in materia. L'Amministrazione Comunale si riserva di accertare la veridicità della documentazione presentata e, nell'ipotesi di dichiarazioni non veritiere, procederà alla esclusione del soggetto dalla partecipazione alla selezione.

Art. 15 – Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Ivrea.

Documentazione allegata al presente Avviso:
1. Allegato 1 - Domanda di partecipazione
2. Allegato 2 – Fac-simile convenzione

San Maurizio Canavese, lì 02.04.2025

Il Responsabile del Settore
Daniela Sartori
originale firmato digitalmente ai sensi
del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005